

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/14 - FARMACOLOGIA - DECRETO REPERTORIO 576/2023 PROT. N. 0131494 DEL 08/06/2023 (GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 45 DEL 16-06-2023)

**VERBALE N. 1
(Seduta Preliminare)**

Il giorno 04/09/2023 alle ore 15:00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 814/2023 Prot. 0196420 del 26/07/2023, nelle persone di:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Prof. Fabio Fumagalli | Ordinario di <i>Farmacologia</i>
presso l'Università degli Studi di Milano |
| - Prof. Raffaella Molteni | Ordinario di <i>Farmacologia</i>
presso l'Università degli Studi di Milano |
| - Prof. Luca Pani | Ordinario di <i>Farmacologia</i>
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia |

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per l'individuazione del Presidente:

1. *maggiore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo;*
2. *a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con maggiore anzianità anagrafica.*

Per l'individuazione del segretario:

1. *minore anzianità ai fini giuridici nel ruolo;*
2. *a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con minore anzianità anagrafica.*

La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e, tramite il componente designato, ne dà comunicazione a mezzo posta elettronica all'Ufficio per i provvedimenti di competenza:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Prof. Fabio Fumagalli | Ordinario di <i>Farmacologia</i>
presso l'Università degli Studi di Milano
PRESIDENTE |
| - Prof. Raffaella Molteni | Ordinario di <i>Farmacologia</i>
presso l'Università degli Studi di Milano
SEGRETARIO |

La Commissione prende visione del **D.R. 576/2023 PROT. N. 0131494 DEL 08/06/2023 (bando)** "procedura selettiva per il reclutamento di posti di professori di prima/seconda fascia mediante chiamata di cui all'art. 18 comma 1, L. 240/10", del **D.R. Repertorio n. 1345/2022 Prot. n. 278520 del 14/11/2022** "Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui all'art. 18, all'art. 24 e all'art. 7 commi 5 bis, 5 ter e 5 quater della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010" e fissa come termine della presente procedura di valutazione comparativa il giorno **30 ottobre, 2023** (entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, salvo proroga).

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, dichiara l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione (Allegato 1).

La valutazione è volta all'individuazione di una rosa composta da non più di tre idonei tra i candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica; pertanto, la commissione stabilisce i criteri di cui all'**Allegato 2**.

La Commissione delibera a maggioranza dei componenti.

Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati sul sito web di ateneo, l'ufficio competente darà accesso alla commissione all'elenco dei candidati e alle domande presentate dai candidati stessi sulla piattaforma telematica PICA, in modo da poter procedere all'esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.

La Commissione decide di riunirsi il giorno **06 Settembre 2023 alle ore 16:00** in modalità telematica, successivamente all'avvenuta pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri di valutazione fissati dalla commissione, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato.

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Li 04 Settembre 2023 Milano, Washington DC,

IL PRESIDENTE



Prof. Fabio Fumagalli

I COMPONENTI



Prof. Luca Pani



Prof.ssa Raffaella Molteni (con funzioni anche di segretario verbalizzante)

ALLEGATO 2 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/14 - FARMACOLOGIA - DECRETO REPERTORIO 576/2023 PROT. N. 0131494 DEL 08/06/2023 (GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 45 DEL 16-06-2023)

Criteria per la valutazione dei candidati

Nella valutazione delle **pubblicazioni scientifiche**, la Commissione si attiene ai seguenti criteri:

- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) continuità e qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni;
- d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.

A tal fine va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo.

Nella valutazione dei **titoli**, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale e come previsto dal Bando a:

- a) impatto della produzione scientifica complessiva: **nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale la Commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale anche di** indicatori di prestigio e impatto;
- b) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi;
- c) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
- e) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
- f) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o internazionali;
- g) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
- i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti;
- j) comprovata esperienza gestionale e di coordinamento nell'ambito di funzioni organizzative e rappresentative, inclusa esperienza assistenziale nel settore della Farmacologia Clinica e responsabilità di laboratori di Farmacologia Clinica e Farmacogenomica.

Criteria di valutazione - Prova didattica *[prevista esclusivamente per i candidati non già appartenenti ai ruoli universitari, in ottemperanza al regolamento e in riferimento alle posizioni di cui all'art. 1. Il diario di svolgimento della prova didattica, ove prevista, sarà pubblicizzato alla pagina del web server di Ateneo <https://www.unimore.it/bandi/PersDoc-RCH-prova.html>.]*

La lezione frontale su un tema a piacere andrà svolta nell'ambito della farmacologia traslazionale; dagli aspetti molecolari e della trascrizione genica, sino ai modelli cellulari e animali e studi sull'uomo (anche on line su piattaforma Teams - Zoom o simili della durata di 45' con ausilio di diapositive se ritenuto da parte del candidato/a.)

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA SEDE DI MODENA – Settore Concorsuale 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA Settore Scientifico disciplinare: BIO/14 – FARMACOLOGIA – Decreto Rettorale 576/2023 Prot. n. 0131494 del 08/06/2023

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto **FABIO FUMAGALLI** Professore di Prima Fascia presso l'**Università degli Studi di Milano, nato a Milano il 14.05.1966** nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 814/2023 Prot. 0196420 del 26/07/2023, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c.; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

In fede, 04.09.2023



Prof. Fabio Fumagalli
presso l'Università degli Studi di Milano

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale “I componenti [della commissione], presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”. Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall’art. 511 e dall’art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l’amministrazione interessata, valutata l’esistenza dei presupposti predetti, ha l’obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l’obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell’amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso “statico”, dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso...”

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA SEDE DI MODENA – Settore Concorsuale 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA Settore Scientifico disciplinare: BIO/14 – FARMACOLOGIA – Decreto Rettorale 576/2023 Prot. n. 0131494 del 08/06/2023

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

La sottoscritta **Raffaella Molteni** Professore di Prima Fascia presso l'**Università degli Studi di Milano** nata a **Como** il **05/11/1967** nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 814/2023 Prot. 0196420 del 26/07/2023, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c.; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

In fede, 04.09.2023

Prof.ssa Raffaella Molteni presso l'Università degli Studi di Milano



(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricsuzione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA SEDE DI MODENA – Settore Concorsuale 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA Settore Scientifico disciplinare: BIO/14 – FARMACOLOGIA – Decreto Rettorale 576/2023 Prot. n. 0131494 del 08/06/2023

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto **Luca Pani** Professore di Prima Fascia presso l'**Università degli Studi Modena e Reggio Emilia nato a Cagliari il 26.10.1960** nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 814/2023 Prot. 0196420 del 26/07/2023, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

In fede, 04.09.2023

Prof. Luca Pani presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

(FIRMA)



Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCURSALE 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/14 - FARMACOLOGIA - DECRETO REPERTORIO 576/2023 PROT. N. 0131494 DEL 08/06/2023 (GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 45 DEL 16-06-2023)

IL SOTTOSCRITTO FABIO FUMAGALLI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA SOPRAINDICATA, NOMINATA CON D.R. N. 814/2023 PROT. 0196420 DEL 26/07/2023 DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA IL GIORNO 04/09/2023 ALLE ORE 15:00, ALLA RIUNIONE PER LA STESURA DEL PRIMO VERBALE DELLA PROCEDURA SUDETTA E DI CONCORDARE CON IL VERBALE TRASMESSO DAL COMPONENTE DESIGNATO.

IN FEDE



FABIO FUMAGALLI

DATA

04 SETTEMBRE 2023

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA

PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSALE 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/14 - FARMACOLOGIA - DECRETO REPERTORIO 576/2023 PROT. N. 0131494 DEL 08/06/2023 (GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 45 DEL 16-06-2023)

LA SOTTOSCRITTA RAFFAELLA MOLteni COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA SOPRAINDICATA, NOMINATA CON D.R. N. 814/2023 PROT. 0196420 DEL 26/07/2023 DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA IL GIORNO 04/09/2023 ALLE ORE 15:00, ALLA RIUNIONE PER LA STESURA DEL PRIMO VERBALE DELLA PROCEDURA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON IL VERBALE TRASMESSO DAL COMPONENTE DESIGNATO.

IN FEDE



Raffaella Molteni


04 SETTEMBRE 2023

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA

PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCURSUALE 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/14 - FARMACOLOGIA - DECRETO REPERTORIO 576/2023 PROT. N. 0131494 DEL 08/06/2023 (GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 45 DEL 16-06-2023)

IL SOTTOSCRITTO LUCA PANI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA SOPRAINDICATA, NOMINATA CON D.R. N. 814/2023 PROT. 0196420 DEL 26/07/2023 DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA IL GIORNO 04/09/2023 ALLE ORE 15:00, ALLA RIUNIONE PER LA STESURA DEL PRIMO VERBALE DELLA PROCEDURA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON IL VERBALE TRASMESSO DAL COMPONENTE DESIGNATO.

IN FEDE



LUCA PANI

04 SETTEMBRE 2023

ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITÀ

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/14 - FARMACOLOGIA - DECRETO REPERTORIO 576/2023 PROT. N. 0131494 DEL 08/06/2023 (GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 45 DEL 16-06-2023)

Il giorno 06/09/2023 alle ore 16:00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 814/2023 Prot. 0196420 del 26/07/2023, nelle persone di:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Prof. Fabio Fumagalli | Ordinario di <i>Farmacologia</i>
presso l'Università degli Studi di Milano
PRESIDENTE |
| - Prof. Luca Pani | Ordinario di <i>Farmacologia</i>
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia |
| - Prof. Raffaella Molteni | Ordinario di <i>Farmacologia</i>
presso l'Università degli Studi di Milano
COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI
SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

La Commissione procede a prendere visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal competente ufficio dell'Amministrazione.

Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi d'incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..

Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, come da dichiarazione (allegato 1 al verbale).

La commissione, ottenuto l'accesso alle domande dei candidati, apre il plico informatico presente sulla piattaforma PICA e procede all'esame delle domande presentate dai concorrenti e all'esame dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno posseduti.

Al termine della valutazione per ciascun candidato la Commissione procede alla redazione dei rispettivi giudizi, individuali e collegiali, e formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella seduta preliminare:

Cassano Tommaso

Giudizi Individuali

Prof. Fabio Fumagalli

Il Prof. Tommaso Cassano è laureato in Medicina e Chirurgia l'Università degli Studi di Foggia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l'Università degli Studi di Bari. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in "Farmacologia Clinica e Terapia Medica" nel 2003, presso l'Università degli Studi di Bari Attualmente è Professore Associato in Farmacologia, ruolo ricoperto dal 2021. Abilitato a ricoprire il ruolo di Prima Fascia nel settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia (ASN 2016-2018), con abilitazione valida sino al 1 Dicembre 2026. Il Prof. Tommaso Cassano presenta un curriculum vitae e professionale con attività scientifiche, didattiche e organizzative pienamente coerenti con le tematiche del Settore concorsuale 05/G 1 - SSD BIO 14.

L'attività scientifica in campo farmacologico è congrua al settore scientifico disciplinare BIO/14, su riviste di buon livello internazionale e documenta un'attività di ricerca con particolare riferimento alle patologie neurodegenerative. La produzione scientifica, su riviste peer reviewed, consta di oltre 100 lavori, con più di 4 mila citazioni, H index 40. Il Prof. Cassano ha partecipato in qualità di Relatore a numerosi congressi e convegni nazionali e internazionali. Il Prof. Tommaso Cassano è stato membro del Comitato Etico dell'IRCCS "Saverio de Bellis", con il ruolo di valutatore di sperimentazioni cliniche. Ha inoltre svolto attività scientifica all'estero in particolare negli Stati Uniti (Irvine) e Gran Bretagna (Cambridge). Alla luce delle suddette considerazioni, il Prof. Cassano è idoneo per ricoprire il ruolo di Professore di Prima Fascia in Farmacologia BIO/14.

Prof. Luca Pani

Il Prof. Cassano ha accumulato una significativa esperienza nell'ambito accademico e professionale, con una forte inclinazione verso la farmacologia e la ricerca medica. Al momento ricopre il ruolo di Professore Associato in Farmacologia presso l'Università di Foggia, posizione che ha assunto nel marzo 2021, ma ha fatto parte dell'ente fin dal maggio 2015. Ha conseguito due lauree: una in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Foggia e una in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l'Università degli Studi di Bari. Ha anche svolto funzioni chiave come membro del Comitato Etico dell'IRCCS "Saverio de Bellis". Ha svolto qualificati periodi di formazione all'estero. La sua dedizione all'educazione scientifica è dimostrabile attraverso il suo ruolo come tutor per gli studenti di medicina. Ha prodotto oltre 100 lavori di ricerca, con un totale di 4,614 citazioni. Il suo indice di Hirsch è di 40. È stato inoltre riconosciuto con l'abilitazione scientifica nazionale alla I Fascia in Farmacologia, con validità dal 01 Dicembre 2017 al 01 Dicembre 2026. Alla luce di tutte queste credenziali, il Prof. Cassano è idoneo a ricoprire il ruolo di Professore di Prima Fascia in Farmacologia BIO/14

Prof.ssa Raffaella Molteni

il Prof. Tommaso Cassano, attualmente Professore Associato presso l'Università degli Studi di Foggia, dimostra rilevanti competenze in ambito biomedico acquisite attraverso valide esperienze conseguite sia in ambito accademico che professionale. Grazie a questo vissuto, arricchito dalle due lauree in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Università degli Studi di Bari) e in Medicina e Chirurgia (Università degli Studi di Foggia), dal Dottorato di ricerca in Farmacologia Clinica e Terapia Medica (Università degli Studi di Bari) e dai diversi periodi trascorsi all'estero, il Prof. Cassano dimostra un approccio multidisciplinare alla Farmacologia con attività di ricerca sia di tipo preclinico che clinico e ruoli di rilievo anche all'interno di un Comitato Etico.

La sua attività didattica è rivolta ai diversi Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia e si estende alla supervisione nella stesura della tesi e alla formazione in ambito di ricerca di numerosi studenti. Il Prof. Cassano dimostra una consolidata produzione scientifica, come indicato dai valori bibliometrici ad essa associati (100 pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed indicizzate, 4,614 citazioni totali, H index pari a 40). La validità del suo profilo scientifico in ambito farmacologico è dimostrata dall'ottenimento della abilitazione scientifica nazionale alla I Fascia in Farmacologia, con validità dal 01 Dicembre 2017 al 01 Dicembre 2026. Sulla base di queste osservazioni, ritengo il Prof. Cassano idoneo a ricoprire il ruolo di Professore di Prima Fascia in Farmacologia BIO/14.

Giudizio Collegiale

Il Prof. Tommaso Cassano ha una vasta esperienza sia nel mondo accademico che in quello professionale, con un focus particolare nel campo della farmacologia e della ricerca medica. La sua formazione, arricchita da due lauree presso l'Università degli Studi di Foggia in Medicina e Chirurgia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l'Università degli Studi di Bari, dimostra un'approfondita comprensione interdisciplinare in campo sia medico che scientifico.

Questa capacità di muoversi tra discipline diverse ha certamente influenzato e arricchito la sua carriera, consentendogli di occupare ruoli significativi. Una delle sue posizioni di rilievo è stata quella di membro del Comitato Etico dell'IRCCS "Saverio de Bellis", dove ha avuto l'opportunità di valutare sperimentazioni cliniche.

Il Prof. Cassano ha una distinta carriera accademica, che attualmente lo vede ricoprire il ruolo di Professore Associato in Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche all'Università di Foggia, ruolo che ha mantenuto dal marzo 2021. Prima di questo incarico, dal maggio

2015 al marzo 2021, era Professore Associato presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale sempre all'Università di Foggia.

Nel corso degli anni, il Prof. Cassano ha assunto un ruolo attivo nella supervisione e nel monitoraggio di numerosi studi clinici. Il suo retroterra come Clinical Research Associate ha rafforzato ulteriormente le sue capacità, permettendogli di avere una panoramica completa degli aspetti legati alla ricerca clinica.

Inoltre, la sua passione per l'istruzione e la formazione si riflette nel suo impegno come tutor per gli studenti di medicina. Ha sempre creduto nell'importanza di guidare la prossima generazione di medici e ricercatori, fornendo loro le conoscenze e le competenze necessarie per avere successo nel campo.

Il Prof. Cassano ha una produzione scientifica consolidata. In termini di indicatori bibliometrici, negli ultimi 15 anni, contiamo 75 lavori, con un impact factor totale di 403 e un indice medio per prodotto di 5. Negli ultimi 10 anni, ha ricevuto 1903 citazioni, con una media di 35 per prodotto. Nel complesso, il Prof. Cassano ha prodotto oltre 100 lavori scientifici che hanno raccolto 4,614 citazioni, citate in 3,600 documenti. Il suo indice di Hirsch, che misura l'importanza, la produttività e l'effetto delle sue pubblicazioni, è di 40, con 27 registrato negli ultimi 10 anni.

(<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004394578>) vedere figura sottostante

Cassano, Tommaso

Università degli Studi di Foggia, Foggia, Italy © 7004394578 <https://orcid.org/0000-0001-6330-806X>

4,614

Citations by 3,600 documents

102

Documents

40

h-index View *h*-graph

Set alert

Save to list

Edit profile

More

Document & citation trends



Il Prof. Cassano ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alla I Fascia nel settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia (ASN 2016-2018) validità 01 Dicembre 2017 – 01 Dicembre 2026

Concludendo, tenendo conto della vastità e profondità delle sue esperienze, delle sue competenze e della sua dedizione alla ricerca e all'istruzione, il Prof. Cassano si dimostra idoneo per il ruolo di Professore di Prima Fascia in Farmacologia BIO/14.

Tascedda Fabio

Giudizi Individuali

Prof. Fabio Fumagalli

Il Prof. Fabio Tascedda ha conseguito nel 1991 la laurea in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Milano. Nel 1994 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Farmacologia e nel 1999 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Farmacologia e Tossicologia presso l'Università degli Studi di Milano. Dal 2001 è Ricercatore confermato e dal 2010 professore Associato presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Ha trascorso un periodo all'estero, presso lo SCRIPPS Research Institute (La Jolla) negli

Stati Uniti. Dal 2021, svolge funzioni assistenziali presso la struttura semplice di Farmacologia e Tossicologia Clinica dell'AOU Modena. È anche responsabile del laboratorio di Farmacologia Clinica e Farmacogenomica presso la AOU di Modena. Il Prof. Tascedda ha ricoperto varie cariche a livello istituzionale presso l'Università di Modena, come ad esempio la partecipazione al gruppo AQ del corso di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche.

Il Prof. Fabio Tascedda è abilitato a ricoprire il ruolo di Prima Fascia nel settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia (ASN 2021-2023) validità fino al 31/01/2031. Il Prof. Fabio Tascedda presenta un curriculum vitae e professionale con attività scientifiche, didattiche e organizzative pienamente coerenti con le tematiche del Settore concorsuale 05/G 1 - SSD BIO 14. La produzione scientifica del Prof. Tascedda consta di 80 pubblicazioni su riviste internazionali peer reviewed, con un totale di oltre 2000 citazioni, H index 29.

Il Prof. Tascedda ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alla I Fascia nel settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia (ASN 2021-2023) validità dal 31/01/2022 al 31/01/2031

Considerando quanto sopra riportato, il Prof. Tascedda è idoneo per ricoprire il ruolo di Professore di Prima Fascia in Farmacologia BIO/14.

Prof. Luca Pani

Il percorso professionale e accademico del Prof. Fabio Tascedda è ben articolato e consolidato. È Professore associato in BIO/14 all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dal 2010 e, prima di ciò, ha lavorato come ricercatore in BIO-14 nella medesima istituzione per undici anni. La sua esperienza è stata ulteriormente arricchita nel 2010 quando ha frequentato il SCRIPPS research institute di La Jolla, negli USA, nel ruolo di Visiting professor. A partire dal 2021, ha iniziato a collaborare con la struttura semplice di Farmacologia e Tossicologia Clinica dell'AOU Modena dove gestisce il laboratorio di Farmacologia Clinica e Farmacogenomica. La sua formazione accademica ha avuto inizio con una laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l'Università degli Studi di Milano, seguita da una specializzazione in Farmacologia. Ha assunto ruoli di rilievo in vari comitati e gruppi all'interno dell'Università di Modena e Reggio Emilia, e ha contribuito come docente in diversi corsi universitari, spaziando dalla farmacogenetica alle basi delle malattie neuropsichiatriche. Ha pubblicato 80 lavori scientifici, accumulando 2,001 citazioni, e il suo indice di Hirsch è di 29. Ha inoltre ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alla I Fascia nel settore 05/G1 Farmacologia con validità dal 31/01/2022 al 31/01/2031. Concludendo, basandomi sulle sue esperienze, competenze e dedizione, il Prof. Tascedda è idoneo a ricoprire il ruolo di Professore di Prima Fascia in Farmacologia BIO/14

Prof.ssa Raffaella Molteni

Il Prof. Fabio Tascedda dimostra importanti competenze in ambito biomedico acquisite con un percorso pluriennale che inizia con la laurea in Scienze Biologiche, la Specializzazione in Farmacologia e il Dottorato in Farmacologia e Tossicologia, titoli conseguiti presso l'Università degli Studi di Milano, e che si consolida a partire dal 1999 presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, dove diventa prima Ricercatore e poi Professore Associato. Un periodo trascorso all'estero in qualità di visiting scientist arricchisce questo vissuto. Accanto a ricerche di tipo prettamente preclinico, dirige il laboratorio di Farmacologia Clinica e Farmacogenomica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Accanto all'attività didattica frontale, rivolta sia a studenti di Corsi di laurea Triennali, Magistrali e a Ciclo unico che frequentanti Scuole di Specializzazione, svolge attività didattica integrativa e presenta rilevanti incarichi istituzionali in diverse commissioni didattiche. Il Prof. Tascedda dimostra una consolidata produzione scientifica focalizzata all'ambito della neuropsicofarmacologia, come indicato dai valori bibliometrici ad essa associati (80 pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed indicizzate, 2,001 citazioni totali, H index pari a 29). La validità del suo profilo scientifico in ambito farmacologico è dimostrata dall'ottenimento della abilitazione scientifica nazionale alla I Fascia in Farmacologia, con validità dal 31/01/2022 al 31/01/2031. Sulla base di queste osservazioni, ritengo il Prof. Tascedda idoneo a ricoprire il ruolo di Professore di Prima Fascia in Farmacologia BIO/14

Giudizio Collegiale

Il Prof. Fabio Tascedda ha svolto un percorso professionale e accademico consolidato. Dal 2010 è Professore associato in BIO/14 presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dopo aver prestato servizio come ricercatore nel settore BIO-14 Farmacologia nella stessa università per undici anni. Nel 2010, ha avuto l'opportunità di arricchire la sua formazione come Visiting professor presso il

SCRIPPS research institute di La Jolla negli Stati Uniti. Dal 2021, svolge funzioni assistenziali presso la struttura semplice di Farmacologia e Tossicologia Clinica dell'AOU Modena. È anche responsabile del laboratorio di Farmacologia Clinica e Farmacogenomica presso la AOUI di Modena.

La sua formazione inizia con una laurea in Scienze Biologiche all'Università degli Studi di Milano, durante la quale ha svolto una tesi sperimentale presso il Centro Studi delle Sostanze Organiche Naturali del C.N.R. Successivamente, si è specializzato in Farmacologia e ha conseguito un dottorato di ricerca in Farmacologia e Tossicologia.

A livello istituzionale, è stato membro di vari comitati e commissioni all'interno dell'Università di Modena e Reggio Emilia, come il Consiglio scientifico del master in Scienze regolatorie e quality management e il gruppo AQ del corso di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche.

Dal 1999, il Prof. Tascetta ha svolto un'intensa attività didattica all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, contribuendo a vari corsi di laurea, tra cui Farmacia, Biologia, Biotecnologie e Medicina. Nel corso degli anni, ha insegnato una vasta gamma di materie legate alla farmacogenetica, la farmacologia cellulare e molecolare e alle basi biologiche delle malattie neuropsichiatriche nonché test farmacogenetici e organizzazione di protocolli sperimentali in modelli animali. Ha inoltre condiviso le sue competenze sui brevetti in ambito biotecnologico e su altri argomenti specializzati, dimostrando un impegno costante nell'istruzione superiore per più di due decenni.

Il Prof. Fabio Tascetta ha presentato per la valutazione nell'ambito della procedura in epigrafe, 20 pubblicazioni scientifiche. In base agli indicatori bibliometrici forniti, queste pubblicazioni hanno un Impact Factor (IF) totale di 178,474 e un IF medio di 8,924 per pubblicazione. Nel complesso della sua carriera, il Prof. Tascetta ha prodotto 80 documenti scientifici che hanno raccolto 2,001 citazioni, citate in 1,584 documenti. Il suo indice di Hirsch, che misura l'importanza, la produttività e l'impatto delle sue pubblicazioni, è di 29 (<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8062263200>) vedere figura sottostante:


Tascetta, Fabio

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italy © 8062263200 <https://orcid.org/0000-0002-3422-004X>

2,001 Citations by 1,584 documents | 80 Documents | 29 h-index View h-graph

Set alert Save to list Edit profile More

Document & citation trends



Scopus Preview

Scopus Preview us your institution's a

Check access

Il Prof. Tascetta ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alla I Fascia nel settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia (ASN 2021-2023) validità dal 31/01/2022 al 31/01/2031

Concludendo, tenendo conto della vastità e profondità delle sue esperienze, delle sue competenze e della sua dedizione alla ricerca e all'istruzione, il Prof. Tascetta si dimostra idoneo per il ruolo di Professore di Prima Fascia in Farmacologia BIO/14.

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al *curriculum* complessivo dei candidati, ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, nonché alla prova didattica la Commissione, all'unanimità, individua una rosa composta dai seguenti idonei (in ordine alfabetico):

- **Il Prof. Tommaso Cassano**
- **Il Prof. Fabio Tascetta**

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i giudizi formulati.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18:00.

Li 06 Settembre 2023 Milano, Washington DC,

IL PRESIDENTE



Prof. Fabio Fumagalli

I COMPONENTI



Prof. Luca Pani



Prof.ssa Raffaella Molteni (con funzioni anche di segretario verbalizzante)

Allegato 1 al verbale 2

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA SEDE DI MODENA – Settore Concorsuale 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA Settore Scientifico disciplinare: BIO/14 – FARMACOLOGIA – Decreto Rettorale 576/2023 Prot. n. 0131494 del 08/06/2023

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto **Fabio Fumagalli** Professore di Prima Fascia presso l'**Università degli Studi di Milano** nato a **Milano** il **14.05.1966** nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 814/2023 Prot. 0196420 del 26/07/2023, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

- X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con alcuno dei candidati così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- X In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:
- X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- X Che non sussiste, con alcuno dei candidati, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni dei candidati;
- X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede, 06.09.2023

Prof. Fabio Fumagalli presso l'Università degli Studi di Milano



(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale» Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»".

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

Allegato 1 al verbale 2

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA SEDE DI MODENA – Settore Concorsuale 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA Settore Scientifico disciplinare: BIO/14 – FARMACOLOGIA – Decreto Rettorale 576/2023 Prot. n. 0131494 del 08/06/2023

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

La sottoscritta **Raffaella Molteni** Professoressa di Prima Fascia presso l'**Università degli Studi di Milano nata a Como il 05.11.1967** nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 814/2023 Prot. 0196420 del 26/07/2023, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

- X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con alcuno dei candidati così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- X In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:
- X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- X Che non sussiste, con alcuno dei candidati, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni dei candidati;
- X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede, 06.09.2023

Prof.ssa Raffaella Molteni presso l'Università degli Studi di Milano



(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale» Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»".

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

Allegato 1 al verbale 2

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA SEDE DI MODENA – Settore Concorsuale 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA Settore Scientifico disciplinare: BIO/14 – FARMACOLOGIA – Decreto Rettorale 576/2023 Prot. n. 0131494 del 08/06/2023

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto **Luca Pani** Professore di Prima Fascia presso l'**Università degli Studi Modena e Reggio Emilia nato a Cagliari il 26.10.1960** nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 814/2023 Prot. 0196420 del 26/07/2023, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

- X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con alcuno dei candidati così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- X In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:
- X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- X Che non sussiste, con alcuno dei candidati, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni dei candidati;
- X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- X Che non sussistono, con alcuno dei candidati, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede, 06.09.2023

Prof. Luca Pani presso l'**Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**

(FIRMA)



Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, *Codice di procedura civile*

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, *Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari*

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale» Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»".

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
SEDE

OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/14 - FARMACOLOGIA - DECRETO REPERTORIO 576/2023 PROT. N. 0131494 DEL 08/06/2023 (GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 45 DEL 16-06-2023)

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale.

La Commissione, nominata con decreto n. 814/2023 prot. 0196420 del 26/07/2023 dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, composta dai Sig.ri:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Prof. <i>Fabio Fumagalli</i> | Ordinario di Farmacologia
presso l'Università di Milano;
PRESIDENTE |
| - Prof. <i>Luca Pani</i> | Ordinario di Farmacologia
presso l'Università di Modena e Reggio Emilia
COMPONENTE |
| - Prof. <i>Raffaella Molteni</i> | Ordinario di Farmacologia
presso l'Università di Milano
COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE
DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

constatato

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura numero due candidati;

definiti

nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,

esaminati

i titoli dei candidati;

esaminate

le pubblicazioni scientifiche dei candidati;

visti

i giudizi individuali e collegiali formulati per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche (come da verbali);

DICHIARA

idonei a ricoprire il posto di Professore di Prima Fascia mediante chiamata di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/10 per il settore concorsuale 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/14-FARMACOLOGIA i seguenti candidati (in ordine alfabetico):

- **Il Prof. Tommaso Cassano**
- **Il Prof. Fabio Tascetta**

Li 06 Settembre 2023 Milano, Washington DC,

IL PRESIDENTE



Prof. Fabio Fumagalli

I COMPONENTI



Prof. Luca Pani



Prof.ssa Raffaella Molteni (con funzioni anche di segretario verbalizzante)

SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/14 - FARMACOLOGIA - DECRETO REPERTORIO 576/2023 PROT. N. 0131494 DEL 08/06/2023 (GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 45 DEL 16-06-2023)

IL SOTTOSCRITTO FABIO FUMAGALLI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA SOPRAINDICATA, NOMINATA CON D.R. N. 814/2023 PROT. 0196420 DEL 26/07/2023 DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA IL GIORNO 06/09/2023 ALLE ORE 16:00, ALLA RIUNIONE PER LA STESURA DEL PRIMO VERBALE DELLA PROCEDURA SUDETTA E DI CONCORDARE CON IL VERBALE TRASMESSO DAL COMPONENTE DESIGNATO.

IN FEDE



FABIO FUMAGALLI

DATA

06 SETTEMBRE 2023

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA

SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/14 - FARMACOLOGIA - DECRETO REPERTORIO 576/2023 PROT. N. 0131494 DEL 08/06/2023 (GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 45 DEL 16-06-2023)

LA SOTTOSCRITTA RAFFAELLA MOLTENI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA SOPRAINDICATA, NOMINATA CON D.R. N. 814/2023 PROT. 0196420 DEL 26/07/2023 DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA IL GIORNO 06/09/2023 ALLE ORE 16:00, ALLA RIUNIONE PER LA STESURA DEL PRIMO VERBALE DELLA PROCEDURA SUDETTA E DI CONCORDARE CON IL VERBALE TRASMESSO DAL COMPONENTE DESIGNATO.

IN FEDE



Raffaella Molteni

06 SETTEMBRE 2023

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA

SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCURSALE 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/14 - FARMACOLOGIA - DECRETO REPERTORIO 576/2023 PROT. N. 0131494 DEL 08/06/2023 (GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 45 DEL 16-06-2023)

IL SOTTOSCRITTO LUCA PANI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA SOPRAINDICATA, NOMINATA CON D.R. N. 814/2023 PROT. 0196420 DEL 26/07/2023 DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA IL GIORNO 06/09/2023 ALLE ORE 16:00, ALLA RIUNIONE PER LA STESURA DEL PRIMO VERBALE DELLA PROCEDURA SUDETTA E DI CONCORDARE CON IL VERBALE TRASMESSO DAL COMPONENTE DESIGNATO.

IN FEDE



LUCA PANI

06 SETTEMBRE 2023